



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge Regionale 19 luglio 2000, n. 14

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1

Attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999

1. E' istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Centro di cui al comma 1 e per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 900.000.000 (cap. 05014/33).

Art.2

Procedure per l'approvazione del piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è redatto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con la partecipazione delle province e dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato.
2. Conclusa la prima fase di redazione del piano, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e presenta al Consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi.
3. Sul documento il Consiglio si pronuncia entro 90 giorni, decorsi i quali esso s'intende approvato.
4. L'Assessorato dell'ambiente, sulla basi dell'attività preparatoria ed in conformità alle linee-guida approvate dal Consiglio regionale provvede alla stesura definitiva del piano, che è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999. Fatte salve le sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di accertata inadempienza a quanto previsto dal presente comma, nei confronti dei titolari degli scarichi di acque reflue urbane si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo V del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 secondo le fattispecie ed i criteri ivi stabiliti.

Art.3

Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi

1. In materia di autorizzazioni agli scarichi si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le norme recate dal decreto legislativo n. 152 del 1999.
2. In deroga all'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è attribuita ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature delle acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti.
3. In deroga all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. I comuni e le province destinano i proventi delle sanzioni amministrative da essi irrogate alle finalità di cui all'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

4. E' attribuita alle province la competenza al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999. Dette autorizzazioni comprendono l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

5. Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto a preventiva comunicazione ai Comuni interessati e alle Province, con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo, dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, sono perseguiti con sanzioni amministrative da lire 2 milioni a 10 milioni.

6. Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'Agenzia Nazionale per Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 nonché quelle prescritte dalla disciplina comunitaria, le Province, i Comuni e gli enti titolari di strutture acquedottistiche fognarie e depurative e/o di sistemi di monitoraggio sulla qualità delle acque sono tenuti a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente i relativi dati.

Art.4

Spese per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti

1. Per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 nell'anno 2000 (cap. 05014/34).

Art.5

Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti inquinati

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai Comuni e alle Province interventi urgenti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, secondo la pianificazione regionale di settore specifici programmi provinciali".

2. Per la realizzazione di interventi bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art.6

Spese per la realizzazione di impianti di depurazione

1. Per la realizzazione di impianti di depurazione è autorizzata, negli anni 2000 e 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 per ciascun anno (cap. 05013/10).

Art.7

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

1. Il completamento degli interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento di rifiuti, finanziati dall'Amministrazione regionale con le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è portato a compimento, su richiesta degli enti interessati, secondo le previsioni di cui agli articoli 4 e 10 della stessa legge regionale n. 24 del 1987 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.8

Spese per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti

1. Per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 1.000.000.000 nell'anno 2001 (cap. 05012/03).

Art.9

Modifiche alla L.R. 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna

1. Al comma 1 dell'articolo 48 (specie di fauna selvatica cacciabile) della legge regionale n. 23 del 1998, alla voce Uccelli, sottovoce Migratori, sono soppresse le seguenti specie:

Passera mattugia (*Passer montanus*)

Passera oltremontana (*Passer domesticus*)

Storno (*Sturnus vulgaris*)

Pittima reale (*Limosa limosa*)"

2. Nel comma 1 dell'articolo 59 sono abrogate le seguenti parole: "alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo".
3. Al comma 2 del medesimo articolo 59 sono aggiunte le parole: "nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi".
4. Prima del comma 2 dell'articolo 80 inserito il seguente:
"02. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio".
5. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 96 è inserito il seguente comma:
"2 ter. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978".
6. Nel comma 2 dell'articolo 72 è abrogato il seguente periodo:
"Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni".

Art.10

Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico, abbiano subito la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature, un risarcimento fino al 60 per cento del danno subito.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico abbiano subito la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere superiore al 60 per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, di cui una somma pari a lire 1.500.000.000 è riservata al risarcimento degli eventi verificatisi negli anni 1997-1998-1999, ed in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 05086).

Art.11

Restituzione dei canoni demaniali per finalità di pesca

1. Al fine di riversare all'Amministrazione finanziaria statale le somme introitate dalla Regione a titolo di canoni di concessioni demaniali per attività di pesca dal 1982 al 1995, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 05111/02 - N.I.).

Art.12

Interventi straordinari per lo stagno di Cabras

1. A seguito degli eccezionali eventi naturali, che nel giugno 1999 hanno interessato lo stagno di Cabras causando la moria totale delle specie ittiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras.
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; se il parere non è espresso nel termine si prescinde dallo stesso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente coordina l'attuazione del piano avvalendosi del titolare della concessione per l'esercizio della pesca, della Provincia di Oristano, dei Comuni di Cabras, Nurachi e Riola, dell'Azienda USL n. 5 e del Consorzio di bonifica di Oristano, anche attraverso la delega dei singoli interventi agli stessi soggetti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze previste dall'articolo 10 alle imprese di pesca operanti nel stagno di Cabras danneggiate dagli eventi eccezionali di cui al comma 1. Le provvidenze sono concesse per i danni subiti negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
4. Le spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono determinate in lire 700.000.000 per l'anno 2000, in lire 4.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 4.500.000.000 per l'anno 2002. Le spese derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo sono determinate in lire 4.300.000.000 per l'anno 2000, in lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 e

in lire 1.500.000.000 per l'anno 2002. Il presente quadro finanziario può essere variato in relazione all'effettiva realizzazione del recupero produttivo dello stagno e delle operazioni di risanamento.

Art.13

Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei fenicotteri del Parco di Molentargius

1. In attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica" è autorizzata la spesa di lire 180.000.000 per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.
2. Per il monitoraggio dei fenicotteri nell'area protetta del Parco regionale naturale di Molentargius, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa, di lire 30.000.000 (cap. 05107/05).

Art.14

Rete radio regionale

1. Per gli oneri di gestione e manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi, della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie, è autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 5.500.000.000 (cap. 05038/03).

Art.15

Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi della Sardegna e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale

1. È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale in attuazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 "Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola" e per la gestione della struttura assessoriale preposta al monitoraggio degli interventi (cap. 05078/13).

Art.16

Interventi nei compendi ittici

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2000, la somma di lire 2.500.000.000 a valere sul capitolo 05078/08 per interventi di completamento e per espropriazioni nel compendio ittico di Avalè Su Petrosu (Orosei).

Art.17

Impegnabilità dei fondi assegnati per interventi infrastrutturali ambientali

1. Per gli interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, i termini di cui ai commi 3 e 5, dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, così come modificata dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e dall'articolo 67, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, sono sostituiti nell'ordine con "31 dicembre 2000" e "30 gennaio 2001"

Art.18

Rideterminazioni di spesa

1. L'autorizzazione di spesa relativa agli anni 2000, 2001 e 2002 di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è rideterminata in lire 4.520.000.000, in lire 115.600.000.000, ed in lire 4.100.000.000; conseguentemente è soppressa per l'anno 2000 l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000.000 disposta dall'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 ed è differita al 2001 quella di lire 10.000.000.000 disposta dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000.000 disposta dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2000 è rideterminata in lire 11.000.000.000; conseguentemente gli stanziamenti indicati nel comma 2 dello stesso articolo 17 sono rideterminati come segue:

- lett. a) lire 5.300.000.000;

- lett. b) lire 1.900.000.000;

- lett. c) lire 1.900.000.000;

- lett. d) lire 1.900.000.000.

Art.19

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 24.510.000.000, per l'anno 2000, in lire 14.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 8.000.000.000 per l'anno 2002 e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA In aumento Cap. 35029

(N.I.) (3.5.0.)

Somme riscosse per sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme relative al riutilizzo delle acque reflue urbane, industriali e domestiche (art. 3, comma 5, della presente legge)

2000 lire p.m.

2001 lire p.m.

2002 lire p.m.

In diminuzione Cap. 11604

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)

2000 lire 50.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

SPESA In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000 lire 6.200.000.000

2001 lire 100.000.000

2002 lire 100.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2000.

Cap. 03056

Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 3 comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 31, comma 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)

2000 lire 10.980.000.000

2001 lire 7.900.000.000

2002 lire 7.900.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05001/01

Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per fronteggiare i fenomeni di inquinamento del sottosuolo, del suolo, dell'aria e dell'acqua (art. 17, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000 lire 4.000.000.000

2001 lire

2002 lire

Cap. 05020

Contributo al consorzio di gestione del Parco regionale naturale "Molentargius-Saline" (art. 25, L.R. 26 febbraio 1999, n. 5)

2000 lire 330.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05036/02

Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

2000 lire

2001 lire 6.000.000.000

2002 lire

Cap. 05102 (D.V.)

Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (art. 59, L.R. 29 Luglio 1998, n. 23 e art. 9 della presente legge)

2000 lire 50.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05301

Spese per l'acquisto, il noleggio e la gestione di mezzi di trasporto terrestri, navali e aerei e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ivi compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collaborazione nelle attività di protezione civile (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L. 1° marzo 1975, n. 47, art. 27, L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)

2000 lire 1.000.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05308

Spese per la difesa dagli incendi boschivi escluse quelle relative alla manodopera e all'acquisto, noleggio e gestione dei mezzi (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, Legge 1° marzo 1975, n. 47, art. 27, L.R. 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, L.R. 5 agosto 1985, n. 17)

2000 lire 2.000.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

In aumento 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05012/03

Spese per la realizzazione di interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (art. 18, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 68, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 7, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 77, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 8 della presente legge)

2000 lire 2.000.000.000

2001 lire 1.000.000.000

2002 lire -----

Cap. 05013/10

Spese per la realizzazione di impianti di depurazione (art. 12, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 12, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 7, comma 2, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50, art. 8, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 35, comma 1, lettera e), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32 e art. 6 della presente legge)

2000 lire 4.000.000.000

2001 lire 4.000.000.000

2002 lire -----

Cap. 05014/33

(N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.29) (08.02)

Spese per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e per l'istituzione e il funzionamento del Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici (art. 1 della presente legge)

2000 lire 900.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05014/34

(N.I.) (2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02)

Spese per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti (art. 4 della presente legge)

2000 lire 100.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05015/16 (D.V.)

Spese per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti (art. 1, L.R. 21 settembre 1993, n. 46, art. 6, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 5 della presente legge)

2000 lire -----

2001 lire 1.000.000.000

2002 lire -----

Cap. 05016

(N.I.) (2.1.1.4.2.3.08-29) (08.02) Cat. Progr. 0501

Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE (art. 13, comma 1, della presente legge)

2000 lire 180.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05038/03

(N.I.) (2.1.2.1.0.3.04.03) (06.02) Cat. Progr. 05.04

Spese per' la gestione e la manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie (art. 14 della presente legge)

2000 lire 5.500.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05078/08

Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 63, L.R. 29 maggio 1994, n. 2 e art. 16 della presente legge)

2000 lire 2.500.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05078/13

(N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.1 4) (03.09)

Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale (art. 15 della presente legge)

2000 lire 1.000.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05086

(N.I.) (2.1.1.6.3.2. 10.14) (02.07)

Contributi alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura per risarcimenti ed indennizzi per danni o perdite causati da eccezionali eventi naturali o da alterazioni del regime idraulico; indennizzi per danni o perdite causati da eventi verificatisi nel giugno dell'anno 1999 nello stagno di Cabras (artt. 10 e 12, comma 3, della presente legge)

2000 lire 7.300.000.000

2001 lire 4.000.000.000

2002 lire 3.500.000.000

Cap. 05086/01

(N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.14) (08.02)

Spese per l'adozione e l'attuazione di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras (art. 12, commi 1 e 2, della presente legge)

2000 lire 700.000.000

2001 lire 4.000.000.000

2002 lire 4.500.000.000

Cap. 05111/02

(N.I.) 1.1.1.4.1.1.01.01 (08.02)

Restituzione all'Amministrazione statale dei canoni di concessione demaniali per attività di pes(art. 11 della presente legge)

2000 lire 300.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Cap. 05107/05

Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti; per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica (art. 90, comma 3, L.R. 29 settembre 1998, n. 23 e art. 13, comma 2 della presente legge)

2000 lire 30.000.000

2001 lire -----

2002 lire -----

Art.20

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 luglio 2000

Floris

© 2006 Regione Autonoma della Sardegna